

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole: “a prescrizione medica” inserire le seguenti: “previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e”.

N. S. 1000

S. 1000

Articolo 5

Al comma 2 le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente".

N. Suth

5.2000

Articolo 5

Al comma 3 dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti:  
"rientrante nelle categorie di cui al comma 1".

N. 504

5.3000

Articolo 5

Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362”.

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni”.

N. Suth

5.4000

Articolo 5

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato.”.

N. S. L.

5. 5000


ART. 5

SUB-EMENDAMENTO

All'emendamento 5.2000

Sopprimere l'emendamento.

LOSURDO  
CURSI  
ALLEGRINI  
DE ANGELIS  
BUCCICO  
PARAVIA



5.2000/1

### Emendamento 5.4000

All'emendamento 5.4000 apportare le seguenti modificazioni:


a) sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione."

b) dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

"6-ter. La proprietà delle farmacie può appartenere anche a società di persone o di capitali, sia private che pubblico/private, i cui azionisti possono essere, nel caso di persone fisiche, farmacisti o non, fermo restando che la direzione delle farmacie e la distribuzione del farmaco siano riservati esclusivamente ai farmacisti."

LOSURDO  
CURSI  
PARAVIA  
BUCCICO



5.4000/1

ART. 5


SUB-EMENDAMENTO

All'emendamento 5.4000

Sostituire il comma 9 con il seguente:

“9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.”

LOSURDO  
CURSI  
BALDASSARRI  
AUGELLO  
SAIA  
BUCCICO  
PARAVIA



5.4000/8